

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Mobilità e Trasporti

Settore Trasporti

Servizio Trasporti Pubblici non di linea e autorizzati, parcheggi e carburanti

Ufficio Trasporti non di linea

Viale Ancona 63

Telefono 041/2749348- Fax 041/2749337

e-mail: [direzione.mobilita@comune.venezia.it](mailto:direzione.mobilita@comune.venezia.it)

pec: [protocollo@pec.comune.venezia.it](mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it)

Mestre, 26/10/2015

Prot. Gen. Vedi Id su nota di trasmissione PEC

Fasc. 2015/1

Al Comitato Unitario Taxi

[cgiamestre@legalmail.it](mailto:cgiamestre@legalmail.it)

Alla Cooperativa Artigiana Radiotaxi Soc. Coop.

[radiotaxivenezia@legalmail.it](mailto:radiotaxivenezia@legalmail.it)

Alla CoMeTaxi Soc. Coop.

[cometaxi@pec.it](mailto:cometaxi@pec.it)

Alla Cooperativa Taxi Lido a.r.l.

[cooperativataxilido@pec.it](mailto:cooperativataxilido@pec.it)

e p.c.

Alla Direzione Polizia Municipale  
Servizio Coordinamento Sezioni Mestre

**Oggetto: Servizio taxi con autovettura – regolamentazione dello stazionamento dei taxi in servizio e relative pause pranzo.**

IL DIRETTORE

Vista la l. n. 21/1992 e la l.r. 22/1996;

Visto il Regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi e ncc con autovettura approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 1/03/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare che l'art. 31 lettera a) del citato regolamento comunale stabilisce che all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di *mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura*;

Considerata la necessità di garantire all'esercente il servizio taxi il diritto di usufruire durante il turno di servizio delle pause necessarie ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003;

Ritenuto altresì opportuno che l'esercente in turno segnali la propria entrata in pausa in modo inequivocabile e visibile per non generare confusione o fraintendimento negli utenti che vedendo il taxi in sosta potrebbe attendere inutilmente e nei confronti degli organi preposti alla vigilanza che potrebbero considerare l'assenza del conducente come un'interruzione di servizio senza giustificato motivo di cui all'art. 53 comma 1 lettera f) o come una violazione dell'art. 27 lettera c) e f) del citato regolamento comunale;



Direttore Ing. Franco Fiorin  
Responsabile del Procedimento: dott. Federico Ballarin  
Responsabile dell'Istruttoria: dott. Cesare Pollone

Sentita la Commissione Consultiva Comunale Trasporti non di linea ex L.R. n. 22/1996, che nel corso della seduta del 26/10/2015 ha espresso parere favorevole alla richiesta dei rappresentanti delle Associazioni di categoria dei taxisti di apportare modifiche alla disposizione PG 2015/322512 del 17/07/2015 con cui venivano introdotte specifiche relative alla regolamentazione della sosta delle autovetture taxi in occasione della pausa pranzo dei conducenti;

## DISPONE

a) di regolamentare la sosta delle autovetture taxi in turno durante la pausa pranzo dei conducenti secondo le seguenti specifiche:

1. gli esercenti il servizio taxi durante l'orario di servizio del turno assegnato, in occasione della sosta per pausa pranzo devono obbligatoriamente esporre sul cruscotto dell'auto in modo visibile il cartello recante la scritta IN PAUSA - ON BREAK;

2. alle autovetture taxi degli esercenti durante l'orario di servizio del turno assegnato è consentito in occasione della pausa pranzo di sostare nello stazionamento assegnato per turno o in qualsiasi altro luogo dove la sosta è consentita e non espressamente vietata;

3. alle autovetture taxi degli esercenti durante l'orario di servizio del turno assegnato è consentito in occasione della pausa pranzo di sostare anche in stazionamenti diversi da quello assegnato per turno;

4. ai conducenti dei taxi in sosta per pausa pranzo in stazionamenti diversi da quello del turno assegnato, al momento della ripresa del servizio è consentito far salire a bordo clienti soltanto nel caso in cui lo stazionamento è in quel momento sguarnito di altri taxi che sono in turno nello stazionamento stesso.

b) di revocare la disposizione PG 2015/322512 del 17/07/2015.

Avverso la presente disposizione è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni..

IL DIRETTORE  
Ing. Franco Fiorin

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e successive modifiche)



Direttore Ing. Franco Fiorin  
Responsabile del Procedimento: dott. Federico Ballarin  
Responsabile dell'Istruttoria: dott. Cesare Pollone